

COPIA



COMUNE DI
SONICO

Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE n° 45

Soggetta invio ai Capigruppo Consiliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: UTILIZZO DOTT.SSA GREGORINI DANIELA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI MALONNO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER QUATTRO ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI SONICO.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** addì **TRE** del mese di **LUGLIO** alle ore **12,00** in videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale

All'appello risultano:

- PASQUINI GIAN BATTISTA - Sindaco**
 - FANETTI MARCO - Vice Sindaco**
 - POLETTI MARUSKA - Assessore**
- TOTALI**

Presente	Assente
Si	No
Si	No
Si	No
3	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Matteo Ausiliari del comune di Sonico, il quale provvede alla redazione del presente verbale, dando atto che la presente seduta si svolge in video-conferenza per esigenze straordinarie ai sensi del Regolamento comunale relativo allo svolgimento delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale in video-conferenza, approvato con deliberazione CC n.26 del 25/06/2021, tramite l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video idonei ad identificare i componenti partecipanti alla stessa ed a comprendere quanto da essi espresso, e la cui identificazione ed espressione di volontà viene certificata da me Segretario comunale con la sottoscrizione del presente verbale (strumento utilizzato per la odierna seduta software "WhatsApp").

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Ing. Gian Battista Pasquini** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 03 LUGLIO 2026

OGGETTO: UTILIZZO DOTT.SSA GREGORINI DANIELA, DIPENDENTE DEL COMUNE DI MALONNO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL' ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 PER QUATTRO ORE SETTIMANALI PRESSO IL COMUNE DI SONICO.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 45 del 03 luglio 2026, esecutiva a termini di legge, con cui è stato approvato un primo aggiornamento al PIAO 2026/2028, SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO: Sottosezione 3.3 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale già approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 25 marzo 2026, integrando il piano del fabbisogno di personale con l'assunzione di n. 1 dipendente a tempo determinato parziale a 4 ore settimanali, con profilo di Istruttore Amministrativo, per il periodo indicativo 06 luglio 2026 - 31 luglio 2026, mediante incarico fuori orario ex art. 1 c. 557 della Legge 311/2004;

VISTO l'art.1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)" che testualmente dispone: "557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.";

RILEVATO che il limite demografico dei 5000 abitanti per il ricorso allo scavalco di eccedenza è stato esteso, dapprima ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti (D.L. 44/2023, art. 3 c. 6 bis, convertito in L.74/2023) e successivamente ai comuni con popolazione sino a 25. 000 abitanti (D.L. 75/2023, art. 28 ter, convertito in L. 112/2023);

VISTO l'art.4 comma 2 del D.Lgs. 08/04/2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro." che testualmente dispone: "2. La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.";

VISTO l'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 che ai commi 2, 7, 7-bis, 8 e 10 testualmente prevede:
"2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

[...]

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

[...]

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

[...]

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

[...]

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.”;

VISTO il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, il quale dispone: “l'art.1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (Amministratore e Lavoratore) da quello che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”;

VISTO l'orientamento applicativo dell'ARAN del 07 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – n. 02 del 21 ottobre 2005, emanata sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 2141 del 25 maggio 2005, per la quale in sintesi:

- La norma deve integrarsi con la vigente disciplina stabilita per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del comparto regioni – Autonomie Locali, per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato che rimane a tempo pieno con l'Ente di originaria appartenenza;
- L'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale;
- L'orario di lavoro settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (48 ore settimanali medie);
- Dovrà essere garantito il periodo di riposo giornaliero e settimanale tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- Le ferie annuali dovranno essere fruita dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionata, fermo restando il previsto periodo minimo continuativo;
- Vista la circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 34 del 23/05/2008 con la quale è stata ribadita la perdurante applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, anche dopo la riformulazione dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la Circolare n.2 del 26 maggio 2014 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali avente ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente dagli enti locali: art.1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n.311" con la quale, confermando la natura di normativa speciale ed in quanto tale prevalente con deroga al principio di esclusività della prestazione lavorativa del

dipendente di una pubblica amministrazione espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, è consentita l'utilizzazione di personale dipendente a tempo pieno di altre amministrazioni locali – viene affermata, in particolare, la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio o servizio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del citato comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno";

VISTO il parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia 6 novembre 2023, n. 149/2023/Par secondo il quale:

- è ammessa la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccezione";
- non è prevista la necessità di alcuna convenzione tra i due enti interessati, a differenza di quanto accade nell'ipotesi dello scavalco condiviso, oggi regolato dall'art. 18 del CCNL 23 febbraio 2026;

DATO ATTO che:

- con nota prot. 2655 del 02 luglio 2026 il Comune di Sonico chiedeva al Comune di Malonno la condivisione della dipendente Gregorini Daniela per le motivazioni espresse in suddetta nota;
- Con nota prot. 2673 del 03 luglio 2026 il Comune di Malonno autorizzava la dipendente Gregorini Daniela a svolgere un incarico occasionale esterno di "scavalco d'eccezione" presso il Comune di Sonico per il periodo dal 06 luglio 2026 al 31 luglio 2026, per un n. di ore pari a 4 settimanali;

PRECISATO che l'autorizzazione di cui sopra rimane, a tutti gli effetti subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) Prestazione lavorativa che non deve comportare in alcun caso conflitto di interessi e deve essere svolta senza pregiudizio per le esigenze organizzative e funzionali e gli interessi istituzionali dell'Ente di appartenenza;

b) Decorrenza dal 06 luglio 2026 al 31 luglio 2026, salvo possibile interruzione anticipata per motivate esigenze organizzative;

c) la spesa per le prestazioni lavorative della Dott.ssa Gregorini a favore del Comune di Malonno è a totale carico del Comune di Sonico così come la regolazione e la liquidazione del trattamento economico spettante allo stesso, secondo quanto applicabile e previsto, in merito, dalle vigenti disposizioni contrattuali di lavoro del comparto regioni – autonomie locali;

d) il periodo di riposo giornaliero e settimanale sarà garantito dall'Amministrazione di appartenenza nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

e) il periodo garantito di ferie annuali dovrà essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionato, tenuto conto e compatibilmente dell'impegno lavorativo presso i due Enti;

f) l'autorizzazione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso delle due amministrazioni interessate espresso con deliberazioni di Giunta comunale o atto equivalente; su richiesta anche di un solo Ente espressa con deliberazioni di Giunta comunale o atto equivalente con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla formale comunicazione del recesso; su formale richiesta del dipendente interessato con decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla formale comunicazione della richiesta;

DATO ATTO che il Comune di Sonico riconoscerà alla Dott.ssa Gregorini Daniela il trattamento economico e giuridico previsto dai vigenti CCNL degli EE.LL. in riferimento alla categoria economica in godimento presso il comune di Malonno, in relazione alla durata della prestazione lavorativa;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del Responsabile del Servizio competente, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

1. **di dichiarare** quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di autorizzare** la Dott.ssa Gregorini Daniela, dipendente del Comune di Malonno appartenente all'Area degli Istruttori, a prestare servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'ex art.1 comma 557 della legge n.311/2004 (c.d. "scavalco di eccedenza") presso il Comune di Sonico a decorrere dal 06 luglio 2026 al 31 luglio 2026 per n. 4 ore settimanali, salvo possibile interruzione anticipata per motivate esigenze organizzative;
3. **di dare atto** che l'impegno di spesa pari ad euro 300,00 è assunto con atto contestuale del Responsabile del Servizio e trova imputazione ai pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2026/2028 che presentano adeguata disponibilità;
4. **di precisare** che il Comune di Sonico riconoscerà alla Dott.ssa Gregorini Daniela il trattamento economico e giuridico previsto dai vigenti CCNL degli EE.LL. in riferimento alla categoria economica in godimento presso il Comune di Malonno, in relazione alla durata della prestazione lavorativa;
5. **di dare atto** che con la presente assunzione viene rispettato sia il limite di spesa per le assunzioni in regime di lavoro flessibile, ex art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 convertito in legge 122/2010, ammontante per il Comune di Sonico in Euro 90.308,32 sia il limite del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 ammontante ad Euro 313.606,16;
6. **di disporre** che copia del presente atto sia trasmessa, per quanto di competenza:
 - al comune di Malonno;
 - all'ufficio Ragioneria dell'ente;
7. **di comunicare** la presente ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/00 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
8. **di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/00 visto l'esito favorevole dell'apposita separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(F.to Ing. Pasquini Gian Battista)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Matteo Ausiliari)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 09 luglio 2026 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi ai sensi di legge e contestualmente viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li 09 luglio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott. Matteo Ausiliari)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 09 luglio 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Matteo Ausiliari)